

**DELIBERA n° 162 / 2020**

Definizione della controversia

**XXXXXXXX / Wind 3 S.p.A.(già H3G Italia)**

GU14/386/2017

***IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELLA SICILIA***

nella seduta del 22/07/2020

- VISTA** la legge 14 novembre 1995, n°481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;
- VISTA** la legge 31 luglio 1997, n°249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
- VISTO** il decreto legislativo 1° agosto 2003, n°259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;
- VISTA** la legge regionale 26 marzo 2002 n°2, successivamente modificata e integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (CORECOM);
- VISTO** l'accordo quadro del 28 Novembre 2017 tra
- l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione;
  - la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
  - la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;
- VISTO** l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'AGCOM e il CORECOM SICILIA per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*” allegato A della Delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007 (di seguito “*Regolamento*”), l'Autorità ha delegato il CORECOM SICILIA alla definizione delle controversie di cui all'art. 2 del “*Regolamento*”;
- VISTO** il “*Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*”, approvato con delibera n°173/07/CONS del 19 aprile 2007, e successive modificazioni;

**VISTO** il “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”, adottato con delibera n°73/11/CONS del 16 febbraio 2011;

**VISTA** l’istanza di definizione XXXXXXXXX acquisita il 18 settembre 2017 al prot. n°47625;

**VISTI** gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell’istruttoria e verificata la regolarità;

**CONSIDERATA la posizione dell’istante:**

Il Sig XXXXXXXXX, titolare dell’utenza mobile XXXXXXXXXXXX, riferisce che a gennaio del 2017 è stato contattato dalla società di recupero crediti Geri S.r.l. (Gestione Rischi S.r.l.), incaricata da H3G Italia (ora Wind 3 S.p.A. di seguito Wind 3), per trovare un accordo atto a risolvere la posizione dello stesso istante relativa a degli insoluti, per l’importo complessivo € 914,00. La società Geri S.r.l. (Gestione Rischi S.r.l.), precisa l’istante, in quella occasione ha prospettato di chiudere la vertenza proponendo un saldo e stralcio pari a € 450,00, da pagare con 3 rate da € 150,00 ciascuna, accettata dall’istante a fronte del debito di € 914,00. L’istante lamenta che allo stato attuale Wind 3, non ha emesso note di credito e normalizzato la sua posizione, e che non riconosce l’accordo intervenuto tra lo stesso istante e la Geri S.r.l. Espletato il tentativo di conciliazione, il 15.01.2018, questo sortiva con esito negativo

In base a tali premesse, chiede:

- 1) la normalizzazione della posizione amministrativa entro 15 giorni;
- 2) indennizzo di € 500,00 per i disagi arrecati e per la mancata risposta ai reclami.

**CONSIDERATA la posizione dell’operatore:**

non si rinvergono memorie difensive dell’operatore.

**CONSIDERATA la motivazione della decisione:**

Le richieste formulate dall’istante sono integralmente rigettate perché ritenute inammissibili, per le ragioni e le motivazioni che di seguitosi riportano.

Relativamente alla richiesta di cui al punto 1), si rileva che l’istante lamenta il mancato riconoscimento di Wind 3, della transazione intercorsa tra la società di recupero crediti GERI S.r.l., incaricata dallo stesso operatore, per il recupero degli insoluti. Si rileva che la richiesta dell’istante comporta un obbligo di *facere*, perché concerne una fase del rapporto utente-gestore, che sfugge alla competenza del

Co.Re.Com. Infatti, la transazione intercorsa tra l'utente e la società di recupero crediti, incaricata da Wind, postula che siano state riconosciute delle somme insolute da parte dell'utente nel corso del procedimento per recupero di dette somme. Per contro, la posizione di Wind, in questa fase del rapporto negoziale, non rientra tra i possibili oggetti di pronuncia previsti dal Regolamento. Relativamente alla richiesta di cui al punto 2) non può essere accolta, per le stesse motivazioni di cui sopra, in quanto subordinata alla richiesta principale.

Per i motivi riportati in premessa, che qui si confermano integralmente, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente della Segreteria CORECOM, *arch. Francesco Di Chiara*, il Comitato all'unanimità dei presenti

### **DELIBERA**

Di rigettare integralmente le richieste del Sig. XXXXXXXXX, per l'utenza mobile XXXXXXXXXXXX, nei confronti di Wind 3 S.p.A.(già H3G Italia) per le motivazioni sopra riportate.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'articolo 19, comma 5, del "*Regolamento*".

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del CORECOM SICILIA e dell'AGCOM.

*Palermo, 22/07/2020*

IL PRESIDENTE

*Prof.ssa Maria Annunziata Astone*

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
Il Dirigente della Segreteria CORECOM SICILIA

*arch. Francesco Di Chiara*